

Nel presente allegato sono definiti, per i progetti di investimento:

1. le **spese ammissibili** a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto;
2. i **parametri** e i **punteggi** attribuiti ai progetti;
3. le **Tipologie di intervento ammissibili** a finanziamento con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e la documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale.

1. Spese ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento:

- A. le spese di progetto;
- B. le spese tecniche e assimilabili.

Sono "spese di progetto" tutte le spese direttamente necessarie all'intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Le spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del progetto e indispensabili per la sua completezza che non siano direttamente riconducibili alla riduzione del rischio di cui alla Tipologia di intervento selezionata in domanda non devono essere prevalenti rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio.

Sono "spese tecniche e assimilabili" le spese che, in funzione dello specifico progetto, si rendono necessarie per:

- la redazione della perizia giurata;
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l'intervento, richiesta dalla normativa (certificazioni di prova, di verifica, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc.);
- le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.);
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.

Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative all'aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, quelle relative alla compilazione della domanda di finanziamento nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante.

L'importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65% sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.

Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, le spese ammissibili per l'acquisto devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, l'importo massimo concedibile per la perizia giurata è pari a 1.200 euro.

2. Parametri e punteggi dei progetti

Nella tabella 1 sono riportati, in distinte sezioni, i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto e il punteggio attribuito a ciascuno di essi.

I parametri che concorrono a determinare il punteggio riguardano le caratteristiche aziendali (sezioni 1, 2 e 6 della tabella) e le caratteristiche dello specifico progetto (sezioni 3, 4, 5) e sono i seguenti:

- dimensioni aziendali – ULA (sezione 1);
- lavorazione svolta (sezione 2);
- Tipologia di intervento (sezione 3);
- condivisione con le parti sociali (sezione 4);
- bonus buone prassi (sezione 5)
- bonus settori Ateco (sezione 6)

Nella sezione 1 sono riportati i punteggi attribuiti in funzione delle caratteristiche dimensionali dell'impresa richiedente; qualora il fatturato ecceda il limite indicato in tabella, al punteggio calcolato verrà applicato un fattore correttivo pari a 0,6.

Si precisa che la dimensione aziendale corrisponde al numero dei dipendenti calcolato secondo le modalità previste dal d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005) ed espresso in ULA (unità lavorative anno), laddove per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA (ad es. 120 dipendenti a tempo pieno per tutto l'anno corrispondono a 120 ULA, mentre 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA). Nel caso in cui il calcolo delle ULA non corrisponda ad un numero intero si dovrà operare un arrotondamento matematico al primo decimale dopo la virgola. Se il primo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata a una o più imprese, dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato o del bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12/10/2005).

Nella sezione 2 sono indicati i punteggi attribuiti in base al tasso medio nazionale della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale interessata dal progetto. I tassi medi nazionali sono quelli di cui alle tariffe emanate con d.m. 12 dicembre 2000 (G.U. n.17 del 22/01/2001 suppl. ord.). Nel caso in cui l'azienda appartenga a una categoria speciale e dunque non possieda un riferimento tariffario, il punteggio è attribuito secondo la corrispondenza indicata nelle colonne 2 e 3.

Nella sezione 3 sono riportati i punteggi attribuiti in base alla Tipologia di intervento di miglioramento del rischio previsto dal progetto.

Nella sezione 4 sono riportati i punteggi attribuiti nel caso in cui l'intervento sia condiviso con le parti sociali.

Nella sezione 5 è riportato il punteggio bonus attribuito nel caso in cui il progetto preveda l'adozione di una delle buone prassi di cui all'art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/2008, indicate nelle schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento riportate nel presente Allegato.

Nella sezione 6 è riportato il punteggio bonus per i settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale/provinciale e indicati nel relativo Avviso pubblico regionale/provinciale.

3. Tipologie di intervento ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all'interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 e che sono coerenti con le indicazioni e specificazioni tecniche riportate nel presente paragrafo nonché nelle schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento.

Il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere coerente con l'attività aziendale di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e deve essere riscontrabile, ove richiesto dal presente Allegato, nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere riscontrabile da una relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa nella quale siano descritti: il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout), i rischi aziendali.

Allegato – 1: Progetti di investimento

Per i progetti che comportano l'acquisto di macchine queste devono essere non usate, conformi al d.lgs. 17/2010 (decreto di recepimento della Direttiva macchine 2006/42/CE) limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui all'art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f).

Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, le macchine da sostituire devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente alla data del 31 dicembre 2016. Inoltre, sia in tali casi che in quelli in cui l'impresa opti per la sostituzione di macchine, ancorché non obbligatoria, le macchine sostituite devono essere alienate dall'impresa insieme ai relativi accessori/utensili e alle relative attrezzature intercambiabili inseriti nel progetto. Le modalità di alienazione ammissibili dipendono dalla data di immissione sul mercato come di seguito dettagliato:

- vendita o permuta per le macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE); in questo caso è comunque facoltà dell'impresa rottamare le macchine sostituite;
- rottamazione per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE).

Inoltre, le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni, a meno di situazioni particolari debitamente motivate:

- analogo tipo;
- allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili;
- prestazioni (potenza, massa, dimensioni, ecc.) non superiori del 30%.

Non sono ammissibili a finanziamento i veicoli a motore e loro rimorchi, ad eccezione delle macchine installate su di essi.

Per i progetti che comportano l'acquisto di trattori agricoli o forestali, questi devono essere non usati e omologati in conformità con il Regolamento 167/2013 della Comunità Europea.

Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali, i trattori da sostituire devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente alla data del 31 dicembre 2016. Inoltre, i trattori sostituiti devono essere alienati dall'impresa. Le modalità di alienazione ammissibili dipendono dalla data di prima immissione sul mercato come di seguito dettagliato:

- vendita o permuta per i trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1997;
- rottamazione per i trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato in data antecedente al 1 gennaio 1998.

È facoltà dell'impresa rottamare i trattori sostituiti anche se immessi per la prima volta su mercato in data successiva al 31 dicembre 1997.

I trattori acquistati rispetto a quelli alienati devono rispettare le seguenti condizioni, a meno di situazioni particolari debitamente motivate:

- medesime caratteristiche; le caratteristiche sono quelle indicate o riconducibili alla categoria del trattore agricolo o forestale così come definita dal regolamento UE 167/2013;
- prestazioni (potenza, massa, dimensioni, ecc.) non superiori del 30%.

Tabella 1: Parametri e punteggi

Sezione 1 – Dimensioni aziendali		
Dimensioni aziendali - ULA	Fatturato/bilancio in milioni di €/anno	Punteggio (se il fatturato supera i limiti indicati il punteggio è moltiplicato per 0,6)
1 -10	≤ 2	45
11-15	≤ 10	40
16-20	≤ 10	35
21-30	≤ 10	30
31-50	≤ 10	25
51-100	≤ 50	20
101-150	≤ 50	17
151-200	≤ 50	14
201-250	≤ 50	12
251-500		9
oltre 500		7
Sezione 2 – Lavorazione svolta		
Tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa alla lavorazione sulla quale si effettua l'intervento	Categorie speciali	Punteggio (alle imprese iscritte alla CCIAA dal 1 gennaio 2017 è attribuito il punteggio 4)
130-115	Agricoltura (tasso medio standardizzato) Artigiani classe 8 e 9	40
114-100	Frantoiani	36
99-85	Artigiani classi 6 e 7	33
84-70	Settore navigazione (tasso medio standardizzato) Artigiani classe 5	30
69-55	Facchini e pescatori	25

54-40	Artigiani classe 4	20
39-25	Artigiani classe 3	15
24-13		10
12-4	Artigiani classi 1 e 2	4
Non definito		4
Sezione 3 - Tipologia di intervento		
a	Riduzione del rischio chimico	80
b	Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali	80
c	Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine	70
d	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche	70
e	Riduzione del rischio biologico	70
f	Riduzione del rischio di caduta dall'alto	85
g	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine	70
h	Riduzione del rischio sismico	75
Sezione 4 - Condivisione con le parti sociali		
Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico		13
Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di rappresentanza dei lavoratori)		10
Sezione 5 - Bonus buone prassi		
Il progetto prevede anche l'adozione di una delle Buone Prassi di cui all'art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/08 e s.m.i., selezionate ai fini dell'Avviso		5
Sezione 6 - Bonus settori Ateco		
Sono attribuiti 5 punti aggiuntivi alle imprese attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale/provinciale		5

Schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento

RIDUZIONE DEL RISCHIO CHIMICO		Punti 80
a	<p>Nell'ambito di questo intervento può essere adottata la seguente buona prassi, applicabile anche per agenti chimici in polvere, diversi dalla silice libera cristallina: "METODI DI PULITURA IN CERAMICA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA SILICE LIBERA CRISTALLINA" http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Documents/Buone-prassi-30052012-ASLdiModenaReggioEConfindustriaCeramica.pdf</p>	
<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio che prevedono l'acquisto e l'installazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri • cappe di aspirazione • cabine di verniciatura/spruzzatura • macchine e/o impianti che prevedono l'utilizzo, compresa la produzione (anche indesiderata) e manipolazione, degli agenti oggetto del finanziamento • sistemi di isolamento dell'operatore 		
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione del rischio legato agli "agenti cancerogeni e mutageni" presenti nel luogo di lavoro. • riduzione del rischio legato agli "agenti chimici pericolosi" solo se, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, la valutazione del rischio abbia dimostrato che nello stato ante operam il rischio è "non basso per la sicurezza" e/o "non irrilevante per la salute dei lavoratori" (art. 223 e 236 d.lgs. 81/2008) 		
<p>DEFINIZIONI: per "agenti chimici pericolosi" si intendono quelli così definiti ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 81/2008 modificato dal d.lgs. 39/2016; per "agenti chimici cancerogeni e mutageni" si intendono quelli così definiti all'art. 234 del d.lgs. 81/2008, modificato dal d.lgs. 39/2016</p>		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> • Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 		<ul style="list-style-type: none"> • Copie conformi delle fatture • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione CE di conformità • Dichiarazione di conformità degli impianti • Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)

<ul style="list-style-type: none">• Documento di valutazione dei rischi aziendale nel quale risulti la valutazione del rischio chimico in conformità all'art. 223 del d.lgs. 81/2008 oppure la valutazione del rischio cancerogeno e mutageno in conformità all'art. 236 del d.lgs. 81/2008• Perizia giurata (MODULO B1) nella quale risultino il miglioramento atteso tramite la valutazione del rischio ante e post intervento valutati con la medesima metodologia, le caratteristiche tecniche delle macchine e degli impianti e il dettaglio delle spese da sostenere; alla perizia giurata devono essere allegati i listini prezzi e i preventivi• Schede di sicurezza degli agenti chimici su cui intende agire il progetto• Protocollo di sorveglianza sanitaria• Registro degli esposti redatto in conformità all'art. 243 del d.lgs.81/2008 (solo qualora il progetto sia volto alla riduzione del rischio da agenti chimici cancerogeni o mutageni)• Dichiarazione CE di conformità o documentazione attestante l'immissione sul mercato delle macchine da sostituire qualora il progetto ne preveda la sostituzione• MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali• MODULO F qualora il progetto preveda l'adozione di una buona prassi	<ul style="list-style-type: none">• Documentazione attestante l'alienazione delle macchine sostituite• Evidenze dell'applicazione della buona prassi (qualora il progetto ne preveda l'adozione)
--	---

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

b	Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali	Punti 80
<p>Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.</p>		
<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e installazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pannelli fonoassorbenti • cabine • cappottature • schermi acustici • separazioni • silenziatori • sistemi antivibranti • trattamenti ambientali 		
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio legato alla propagazione del rumore solo se la valutazione del rischio dimostra che i valori di esposizione iniziale sono superiori al valore inferiore di azione; i progetti devono altresì contenere la stima della riduzione del rischio post operam.</p>		
<p>DEFINIZIONI: Il valore inferiore di azione per il rischio rumore è definito dall'art.189 del d.lgs. 81/2008 ove, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, esso è fissato pari a rispettivamente a: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa). Per gli interventi oggetto del finanziamento valgono le definizioni e le indicazioni della norma UNI 11347:2015 - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.</p>		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> • Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Documento di valutazione dei rischi aziendale nel quale risulti la valutazione del rischio rumore in conformità agli artt. 181 e 190 del d.lgs. 81/2008 • Perizia giurata (MODULO B1) nella quale risulti documentata la riduzione attesa del rischio rumore e che riporti il dettaglio delle spese da sostenere; alla perizia giurata devono essere allegati i 		<ul style="list-style-type: none"> • Copie conformi delle fatture • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione CE di conformità • Dichiarazione di conformità degli impianti • Documentazione sulla verifica di efficacia con le certificazioni acustiche dei materiali utilizzati

listini prezzi, i preventivi e una relazione tecnica sui materiali da utilizzare in aderenza alla norma UNI 11347:2015 e le loro caratteristiche

- MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

c	Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine	Punti 70
	<p>Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.</p>	
<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento e/o di trattori agricoli o forestali.</p> <p>Alla presente Tipologia di intervento sono riferibili i progetti che prevedono la sostituzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattori agricoli o forestali • macchine non destinate specificatamente a funzionare all'aperto (indoor) • macchine destinate a funzionare all'aperto (outdoor) 		
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti solo se la valutazione del rischio aziendale dimostra che i valori di esposizione iniziali sono superiori al valore inferiore di azione. Sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali e/o macchine che possono essere fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili e semoventi ad esclusione di quelle destinate ad essere collegate/agganciate ai trattori agricoli o forestali tramite presa di forza o altro.</p> <p>Per la sostituzione valgono le condizioni di seguito riportate.</p> <p>Macchine</p> <p>Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE).</p> <p>I progetti di riduzione del rischio devono prevedere la sostituzione di macchine che presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq) o un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A (Lp) superiore a 80 dB(A) con altre analoghe che presentano un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A (Lp) e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori.</p> <p>Trattori agricoli e forestali</p> <p>I trattori agricoli e forestali da sostituire devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1997.</p> <p>I progetti di riduzione del rischio devono prevedere l'acquisto di trattori agricoli o forestali che rispettino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i trattori di categoria T1 e C1 dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 4 dB(A) rispetto ai limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento; • i trattori di categoria T2, T3, T4, T5 e C2, C3, C4, C5 dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 2 dB(A) rispetto ai limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento. 		
<p>DEFINIZIONI: Il valore inferiore di azione per il rischio rumore è definito dall'art.189 del d.lgs. 81/2008 ove, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, esso è fissato pari a rispettivamente a: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa).</p>		

Per "macchine destinate a funzionare all'aperto (outdoor)" si intendono le macchine di cui alla direttiva 2000/14/CE. Per "macchine non destinate specificatamente a funzionare all'aperto (indoor)" si intendono le macchine non ricomprese nella definizione precedente.
Per le categorie dei trattori agricoli o forestali si fa riferimento al regolamento UE 167/2013.

DOCUMENTAZIONE

Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none">• Domanda (MODULO A)• Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa• MODULO C1• Documento di valutazione dei rischi aziendale nel quale risulti la valutazione del rischio rumore in conformità agli artt. 181 e 190 del d.lgs. 81/2008• Perizia giurata (MODULO B1) nella quale risulti: il miglioramento tramite una valutazione del rischio atteso dopo l'intervento, con medesima metodologia utilizzata per la valutazione del rischio ante intervento, l'indicazione dei parametri di emissione sonora dichiarati dal fabbricante, le caratteristiche delle macchine/trattori agricoli o forestali, l'elenco degli accessori/utensili e/o delle attrezzature intercambiabili oggetto della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; alla perizia giurata devono essere allegati i listini prezzi, i preventivi, la dichiarazione CE di conformità della macchina da sostituire e/o il certificato di omologazione dei trattori da sostituire, documentazione fotografica• Documentazione attestante, per le macchine o i trattori da sostituire, la piena proprietà alla data del 31 dicembre 2016• MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali	<ul style="list-style-type: none">• Copie conformi delle fatture• Stralcio dell'estratto conto• Dichiarazione CE di conformità delle macchine acquistate• Certificati di omologazione dei trattori acquistati• Documentazione attestante l'alienazione di macchine/trattori sostituiti• Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)• Documentazione fotografica

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

d	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche	Punti 70		
	<p>Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.</p>			
	<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento. Ai fini del presente Avviso sono finanziabili le seguenti tipologie di macchine per la riduzione del rischio da:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>a) Vibrazioni mano-braccio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. martelli demolitori 2. perforatori 3. picconatori elettrici, idraulici, pneumatici 4. seghe e motoseghe 5. decespugliatori, tagliaerba 6. motocoltivatori 7. chiodatrici 8. compattatori vibro-cemento 9. limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici 10. cubettatrici 11. ribattitrici 12. trapani a percussione e avvitatori ad impulso </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>b) Vibrazioni corpo intero:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. macchine con operatore a bordo </td> </tr> </table>		<p>a) Vibrazioni mano-braccio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. martelli demolitori 2. perforatori 3. picconatori elettrici, idraulici, pneumatici 4. seghe e motoseghe 5. decespugliatori, tagliaerba 6. motocoltivatori 7. chiodatrici 8. compattatori vibro-cemento 9. limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici 10. cubettatrici 11. ribattitrici 12. trapani a percussione e avvitatori ad impulso 	<p>b) Vibrazioni corpo intero:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. macchine con operatore a bordo
<p>a) Vibrazioni mano-braccio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. martelli demolitori 2. perforatori 3. picconatori elettrici, idraulici, pneumatici 4. seghe e motoseghe 5. decespugliatori, tagliaerba 6. motocoltivatori 7. chiodatrici 8. compattatori vibro-cemento 9. limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici 10. cubettatrici 11. ribattitrici 12. trapani a percussione e avvitatori ad impulso 	<p>b) Vibrazioni corpo intero:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. macchine con operatore a bordo 			
	<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche qualora la valutazione del rischio dimostri che i valori di esposizione iniziale siano superiori al valore di azione. Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE), possono essere fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili e semoventi ad esclusione di quelle destinate ad essere collegate/agganciate a trattori agricoli e forestali tramite presa di forza o altro.</p> <p>Ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che prevedano la sostituzione di macchine, che presentano valori di emissione vibratoria superiori ai rispettivi valori di azione, con altre che producono valori di emissione vibratoria inferiori di almeno il 20%.</p> <p>Non sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali.</p>			
	<p>DEFINIZIONI: Per "valori di azione" per il rischio vibrazione si intendono i seguenti valori di cui all'art.201 del d.lgs. 81/2008:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è pari a 2,5 m/s². b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è pari a 0,5 m/s². 			

DOCUMENTAZIONE	
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none">• Domanda (MODULO A)• Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa• MODULO C1• Documento di valutazione dei rischi aziendale nel quale risulti la valutazione del rischio vibrazioni in conformità agli artt. 181 e 202 del d.lgs. 81/2008• Perizia giurata (MODULO B1) nella quale risulti il miglioramento tramite una valutazione del rischio atteso dopo l'intervento, con medesima metodologia utilizzata per la valutazione del rischio ante intervento, l'indicazione dei parametri di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante, le caratteristiche delle macchine, l'elenco degli accessori/utensili e/o delle attrezzature intercambiabili oggetto della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; alla perizia giurata devono essere allegati i listini prezzi, i preventivi, la conformità CE delle macchine da sostituire e la documentazione fotografica• Documentazione attestante, per le macchine da sostituire, la piena proprietà alla data del 31 dicembre 2016• MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali	<ul style="list-style-type: none">• Copie conformi delle fatture• Stralcio dell'estratto conto• Dichiarazione CE di conformità delle macchine acquistate• Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)• Documentazione attestante l'alienazione delle macchine sostituite• Documentazione fotografica

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

e	Riduzione del rischio biologico	Punti 70		
<p>Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.</p>				
<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la realizzazione di una o più delle seguenti misure:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>a) misure di contenimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone in cui è previsto l'uso di agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale 2. installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell'aria, volti a determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per il contenimento degli agenti biologici 3. realizzazione di superfici idrorepellenti, resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti e agli agenti decontaminanti, negli ambienti di lavoro in cui si effettuano lavorazioni che comportano il rischio di contaminazione 4. acquisto di cabine di sicurezza/box per la manipolazione dei materiali infetti </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>b) misure di prevenzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto di dispositivi per svolgere in ciclo chiuso attività a rischio di esposizione per via aerea 2. acquisto di dispositivi per automatizzare attività a rischio di esposizione per via parenterale e per contatto 3. acquisto e/o modifica di sistemi di aspirazione localizzata per la captazione di aerosol contaminati 4. acquisto di dispositivi per la disinfezione e/o sterilizzazione dell'aria negli ambienti in cui si svolgono attività che comportano il rischio di contaminazione 5. modifica di impianti dell'acqua sanitaria e/o aeraulici centralizzati esistenti, al fine di prevenire la contaminazione e la diffusione di legionelle, mediante acquisto e installazione di sistemi di filtrazione e/o trattamento chimico/fisico dell'acqua </td> </tr> </table>			<p>a) misure di contenimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone in cui è previsto l'uso di agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale 2. installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell'aria, volti a determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per il contenimento degli agenti biologici 3. realizzazione di superfici idrorepellenti, resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti e agli agenti decontaminanti, negli ambienti di lavoro in cui si effettuano lavorazioni che comportano il rischio di contaminazione 4. acquisto di cabine di sicurezza/box per la manipolazione dei materiali infetti 	<p>b) misure di prevenzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto di dispositivi per svolgere in ciclo chiuso attività a rischio di esposizione per via aerea 2. acquisto di dispositivi per automatizzare attività a rischio di esposizione per via parenterale e per contatto 3. acquisto e/o modifica di sistemi di aspirazione localizzata per la captazione di aerosol contaminati 4. acquisto di dispositivi per la disinfezione e/o sterilizzazione dell'aria negli ambienti in cui si svolgono attività che comportano il rischio di contaminazione 5. modifica di impianti dell'acqua sanitaria e/o aeraulici centralizzati esistenti, al fine di prevenire la contaminazione e la diffusione di legionelle, mediante acquisto e installazione di sistemi di filtrazione e/o trattamento chimico/fisico dell'acqua
<p>a) misure di contenimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone in cui è previsto l'uso di agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale 2. installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell'aria, volti a determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per il contenimento degli agenti biologici 3. realizzazione di superfici idrorepellenti, resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti e agli agenti decontaminanti, negli ambienti di lavoro in cui si effettuano lavorazioni che comportano il rischio di contaminazione 4. acquisto di cabine di sicurezza/box per la manipolazione dei materiali infetti 	<p>b) misure di prevenzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto di dispositivi per svolgere in ciclo chiuso attività a rischio di esposizione per via aerea 2. acquisto di dispositivi per automatizzare attività a rischio di esposizione per via parenterale e per contatto 3. acquisto e/o modifica di sistemi di aspirazione localizzata per la captazione di aerosol contaminati 4. acquisto di dispositivi per la disinfezione e/o sterilizzazione dell'aria negli ambienti in cui si svolgono attività che comportano il rischio di contaminazione 5. modifica di impianti dell'acqua sanitaria e/o aeraulici centralizzati esistenti, al fine di prevenire la contaminazione e la diffusione di legionelle, mediante acquisto e installazione di sistemi di filtrazione e/o trattamento chimico/fisico dell'acqua 			
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da esposizione ad agenti biologici.</p>				
<p>DEFINIZIONI:</p> <p>Per "agente biologico" si intende qualsiasi microrganismo (appartenente ai gruppi 2, 3 o 4), anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni</p> <p>Per "organismo geneticamente modificato" vale la definizione del d.lgs. 206/2001</p> <p>Per "microrganismo, coltura cellulare e endoparassita umano" vale la definizione dell'art. 267 del d.lgs. 81/2008</p> <p>Per "gruppi 2, 3 e 4" si intende la classificazione secondo l'art. 268 del d.lgs. 81/2008</p> <p>Per "via parenterale" si intende in senso restrittivo la trasmissione di agenti biologici attraverso ferite, punture, abrasioni e mucose.</p>				

DOCUMENTAZIONE	
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none">• Domanda (MODULO A)• Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa• MODULO C1• Documento di valutazione dei rischi aziendale da cui risulti l'uso deliberato o la possibile esposizione dei lavoratori agli agenti biologici oggetto dell'intervento• Perizia giurata (MODULO B1) nella quale risulti la riduzione attesa del rischio rispetto alle condizioni ante intervento, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle macchine e degli impianti e il dettaglio delle spese da sostenere; alla perizia giurata devono essere allegati i listini prezzi e i preventivi• Copia della comunicazione del datore di lavoro all'organo di vigilanza territorialmente competente ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 81/2008 (solo se l'attività lavorativa prevede l'utilizzo di agenti biologici)• Copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto (solo se l'attività lavorativa prevede la presenza di microrganismi geneticamente modificati ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all'allegato IV del d.lgs. 206/2001)• Copia dell'autorizzazione ministeriale (solo se l'attività lavorativa prevede l'utilizzo di agenti biologici del gruppo 4)• Dichiarazione CE di conformità o documentazione attestante l'immissione sul mercato delle macchine da sostituire qualora il progetto ne preveda la sostituzione• MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali	<ul style="list-style-type: none">• Copie conformi delle fatture• Stralcio dell'estratto conto• Progetto approvato con titolo autorizzativo (se previsto) firmato da tecnico abilitato• Dichiarazione CE di conformità• Dichiarazione di conformità degli impianti• Progetto approvato con titolo autorizzativo (se previsto)• Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)• Documentazione attestante l'alienazione delle macchine sostituite

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

f	Riduzione del rischio di caduta dall'alto	Punti 85
<p>Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.</p>		
<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio tramite l'acquisto e l'installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • puntuali • lineari flessibili • lineari rigidi 		
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta. Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "su" o "nella" struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica. I progetti possono essere destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia dei lavoratori dell'impresa richiedente che di quelli delle imprese appaltatrici che utilizzano tali ancoraggi per operazioni di manutenzione sui luoghi di lavoro dell'impresa richiedente.</p>		
<p>DEFINIZIONI: gli ancoraggi finanziabili sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili. Rientrano in tale fattispecie tutti i sistemi di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati ad un supporto. Nei componenti di sistemi anti caduta rientrano anche quelli progettati per l'uso in trattenuta.</p>		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> • Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Perizia giurata (MODULO B1) nella quale siano riportate le caratteristiche degli ancoraggi, le attività per le quali ne è previsto l'uso e il dettaglio delle spese da sostenere; alla perizia giurata devono essere allegati una relazione tecnica del "progetto", gli schemi grafici di installazione e i preventivi • MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali 		<ul style="list-style-type: none"> • Copie conformi delle fatture • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione CE di conformità • Certificazione/Omologazione del fabbricante • Dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore • Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

g	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine	Punti 70
<p>Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.</p>		
<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio tramite la sostituzione di macchine e/o la sostituzione di trattori agricoli e forestali.</p>		
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE) • i trattori agricoli o forestali di cui è prevista la sostituzione devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1 gennaio 1998 • le macchine e i trattori agricoli e forestali sostituite/i devono essere alienate/i dall'impresa ed esclusivamente tramite rottamazione. 		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> • Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Perizia giurata (MODULO B1) nella quale risultino le caratteristiche delle macchine e/o dei trattori agricoli e forestali, il loro utilizzo nelle attività dell'impresa, gli accessori/utensili e/o le attrezzature intercambiabili oggetto della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; alla perizia giurata devono essere allegati i listini prezzi e i preventivi • Documentazione attestante la data di immissione sul mercato delle macchine/trattori agricoli o forestali da sostituire • Documentazione attestante, per le macchine o i trattori da sostituire, la piena proprietà alla data del 31 dicembre 2016 • MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali 		<ul style="list-style-type: none"> • Copie conformi delle fatture • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione CE di conformità della macchina acquistata • Certificato di omologazione del trattore acquistato • Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) • Documentazione attestante la rottamazione delle macchine/trattori agricoli o forestali sostituiti

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

h	Riduzione del rischio sismico	Punti 75
<p>Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.</p>		
<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio sismico da caduta di materiale, che prevedono l'acquisto e la posa in opera di scaffalature antisismiche.</p>		
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti in cui l'intervento ricade nei siti produttivi ricadenti in zona sismica 1, 2 o 3 secondo la classificazione prevista dalla normativa regionale di recepimento dell'O.P.C.M. 3274/2003 e purché per essi sussistano le condizioni di applicabilità della norma tecnica EN 16681. L'intervento prevede la sostituzione di scaffalature esistenti, che siano nella piena proprietà dell'impresa richiedente, con nuove scaffalature antisismiche conformi alla norma tecnica EN 16681. Non sono ammessi l'adeguamento di scaffalature esistenti e l'acquisto di scaffalature antisismiche usate. Le scaffalature sostituite devono essere alienate dall'impresa.</p>		
<p>DEFINIZIONI: ai fini della presente Tipologia di intervento per "scaffalature esistenti" si intendono quelle già in uso da parte dell'impresa, che abbiano altezza superiore ai 3 m e che siano della tipologia "porta-pallet"; per "scaffalature antisismiche" si intendono le scaffalature che rientrano nel campo di applicazione della norma tecnica EN 16681 limitatamente alle scaffalature porta-pallet regolabili realizzate con membrature di acciaio, destinate allo stoccaggio di unità di carico e soggette ad azioni sismiche.</p>		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> • Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Perizia giurata (MODULO B1) nella quale risulti il miglioramento atteso relativamente al rischio sismico da caduta di materiale ante operam e post operam e il dettaglio delle spese da sostenere; alla perizia giurata deve essere allegato il preventivo dettagliato del fornitore comprensivo delle informazioni di cui all'Appendice I della norma EN 16681 • Documento di valutazione dei rischi aziendale dal quale risulti la valutazione del rischio sismico connesso alla caduta di materiale • Documentazione attestante la piena proprietà da parte dell'impresa delle scaffalature esistenti • MODULO E qualora il progetto sia condiviso con le parti sociali 		<ul style="list-style-type: none"> • Copie conformi delle fatture • Stralcio dell'estratto conto • Documentazione attestante l'alienazione delle scaffalature esistenti • Documentazione attestante la posa in opera delle nuove scaffalature antisismiche • Documentazione attestante la rispondenza delle nuove scaffalature alla norma EN 16681

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.